



LEGA PRO

COMUNICATO N. 29/DIV – 27 SETTEMBRE 2024

29/98

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 26 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 26 Settembre 2024

6^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

TRIESTINA
UNION CLODIENSE

LUMEZZANE
TRENTO

2-3
2-2

GIRONE B

CAMPOBASSO
CARPI
MILAN FUTURO
PERUGIA
PINETO
VIRTUS ENTELLA

VIS PESARO
ASCOLI
SPAL
RIMINI
PONTEDERA
PESCARA

3-2
2-2
2-1
1-4
1-1
0-1

GIRONE C

JUVENTUS NEXT GEN
MONOPOLI

AZ PICERNO
BENEVENTO

1-1
1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 26 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società MONOPOLI, PERUGIA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° e 77° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **3 OTTOBRE 2024**

BARCIELLI TULLIO

(UNION CLODIENSE)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAGLIA PIERO

(CAMPOBASSO)

FORMISANO ALESSANDRO

(PERUGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

STELLONE ROBERTO

(VIS PESARO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BLANCO VITO (CAMPOBASSO)
per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

OPERATORI NON SANITARI ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LAZZARONI ACHILLE (LUMEZZANE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MATOS SANTOS PINTO RYDER (PERUGIA)
per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a gioco in svolgimento, protestava pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA)
CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOSISIO MARCO (CAMPOBASSO)
PELLACANI FILIPPO (PESCARA)
LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)
ARENA MATTEO (SPAL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTINI MARCO (ASCOLI)
ALLEGRETTO ANDREA (AZ PICERNO)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)
MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)
PELLITTERI ALESSANDRO (CAMPOBASSO)


FORAPANI MARCO	(CARPI)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
CUENCA MARTINEZ HUGO FRANCISCO	(MILAN FUTURO)
MINOTTI GABRIELE	(MILAN FUTURO)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
GIUNTI GIOVANNI	(PERUGIA)
PIEROZZI EDOARDO	(PESCARA)
BAGGI FEDERICO	(PINETO)
CORONA GIACOMO	(PONTEDEIRA)
CINQUEGRANO SIMONE	(RIMINI)
BUHEL MARCEL	(SPAL)
BIONDI KEVIN	(UNION CLODIENSE)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALABRESE BERNARDO	(CAMPOBASSO)
DI STEFANO LORENZO	(CAMPOBASSO)
CONTILIANO NICOLO	(CARPI)
SORZI MATTEO	(CARPI)
ZAGNONI DAVIDE	(CARPI)
CUDRIG NICOLO	(JUVENTUS NEXT GEN)
OWUSU AUGUSTO SEDORF	(JUVENTUS NEXT GEN)
SIA DIEGO	(MILAN FUTURO)
BULEVARDI DANILO	(MONOPOLI)
ANGELLA GABRIELE	(PERUGIA)
LISI FRANCESCO	(PERUGIA)
DE SANTIS SIMONE	(PINETO)
PRETATO MATTIA	(PONTEDEIRA)
VAN RANSBEECK KENNETH	(PONTEDEIRA)
UBALDI LEONARDO	(RIMINI)
MIGNANELLI DANIELE	(SPAL)
RAO EMANUELE	(SPAL)
KASSAMA SHERIFF	(TRENTO)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI	(TRIESTINA)
VITALE VINCENZO	(UNION CLODIENSE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;

- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 27 Settembre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani